I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2054/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1996

in ordine alla pubblicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche e alle relative regole di riproduzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che instituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione [4], in particolare l'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3,

considerando che, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3763/91, (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, è stata realizzata una gara grazie alla quale è stato messo a punto un simbolo grafico destinato ad incoraggiare il consumo dei prodotti agricoli di qualità, freschi o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

considerando che le modalità relative all'impiego del simbolo grafico sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione [6];

considerando che, per conseguire gli obiettivi sopra richiamati, è opportuno che il simbolo grafico sia messo a disposizione degli utilizzatori quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1418/96, degli operatori interessati e promuovere tali prodotti, a valorizzarli e a commercializzarli, nonché dei consumatori;

considerando che è altresì opportuno stabilire le regole tecniche di riproduzione per il corretto impiego del simbolo grafico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il simbolo grafico di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3763/91, all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1601/92 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le regole tecniche relative da rispettare per la riproduzione e l'impiego del simbolo grafico sono illustrate nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
[5] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[6] GU n. L 182 del 23. 7. 1996, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

Allegato

Versioni del simbolo grafico















«Si è ritenuto opportuno creare un simbolo grafico comune per le regioni ultraperiferiche della Comunità al fine di promuovere i prodotti agricoli provenienti da tali regioni.

Per motivi di semplicità e chiarezza, i nomi delle diverse regioni figurano nella lingua ufficiale di ciascuna di esse.»

Significato del simbolo grafico



Nella parte superiore del simbolo grafico appare un grande sole giallo che dona calore, luce e forza di crescita a tutte le forme di vita. Sotto di esso, la terra verde e fertile simboleggia i prodotti agricoli e l'azzurro rappresenta il mare e i suoi prodotti.

Il sole, in quanto simbolo delle zone subtropicali e tropicali, è l'elemento dominante. Le linee ondulate della terra e del mare aggiungono vivacità al simbolo grafico e gli conferiscono una connotazione esotica.

I colori evocano naturalezza. autenticità e qualità.

Sotto il simbolo grafico la bandiera europea, associata al nome della regione, indica chiaramente che queste regioni ultraperiferiche appartengono alla Comunità.

Descrizione tecnica del simbolo grafico



Il simbolo grafico deve essere sempre stampato su sfondo bianco e se possibile a colori, in quadricromia. Eccezionalmente, esso potrà essere riprodotto anche in bianco e nero. Quando il simbolo grafico fa parte di una foto o appare su uno sfondo colorato, esso deve essere delimitato da un riquadro a sfondo bianco.

Colori di riferimento

Giallo in quadricromia: 00109000
- 10 % magenta, 90 % giallo

Verde in quadricromia: XX008000
- 100 % cyan, 80 % giallo

Blu in quadricromia: XX100000
- 100 % cyan, 10 % magenta

Bandiera in quadricromia: XX800000
- 100 % cyan, 80 % magenta

Stelle in quadricromia: 0000XX00
- 100 % giallo

I nomi delle regioni figurano sempre in caratteri neri.



Riferimento per la stampa in bianco e nero

Giallo = 30 % nero

Verde = 80 % nero

Blu = 60 % nero

Bandiera = 100 % nero

Stelle = bianco

I nomi delle regioni figurano sempre in caratteri neri.
Le gradazioni di grigio vanno riprodotte con 60 linee per cm^2/140 linee per $pollice^2$.



Rapporto di riduzione

Il simbolo grafico a colori non deve essere riprodotto né stampato con un'altezza inferiore a 25 mm a causa delle dimensioni delle stelle nella bandiera comunitaria. Nella riproduzione in bianco e nero l'altezza minima è di 30 mm.

Quando il simbolo grafico figura in un riquadro a sfondo bianco, come precedentemente indicato, le dimensioni del riquadro sono determinate dall'altezza della bandiera comunitaria.

Tipografia

Il testo è riprodotto in carattere Linotype Univers Condensed, compresso al 65 %.

Lo spazio tra la bandiera e il margine del testo è pari a metà dell'altezza della bandiera, come si può vedere negli esempi a pagina 9.



AÇORES



CANARIAS



GUADELOUPE



GUYANE



MADEIRA



MARTINIQUE



RÉUNION

Contrasto con uno sfondo colorato

La griglia di sinistra definisce le dimensioni nel riquadro che delimita il simbolo grafico.

L'altezza della bandiera comunitaria determina la misura dei quattro lati.



Copia predisposta per la riproduzione fotografica

L'originale a sinistra può essere utilizzato per la riproduzione. Per la riproduzione in scala inferiore è indispensabile attenersi alle istruzioni della pagina 7.

